

STATUTO

Art. 1

Costituzione della Cassa Mutua delle Casse Rurali Trentine

E' costituita l'associazione denominata "Cassa Mutua delle Casse Rurali Trentine" che continua l'attività della "Cassa Mutua Provinciale per il personale dipendente delle Casse Rurali - Banche di Credito Cooperativo e degli Enti collegati della provincia di Trento", già istituita in attuazione degli accordi collettivi provinciali stipulati in data 16 marzo 1994 e 26 gennaio 1996 dalla Federazione Trentina della Cooperazione e dalle Organizzazioni Sindacali provinciali F.A.B.I., F.I.B.A.-C.I.S.L., F.I.S.A.C.-C.G.I.L., S.I.NA.DI., U.I.L.C.A. di seguito denominate parti istitutive.

Aderiscono alla Cassa Mutua:

le Casse Rurali del Trentino - Banche di Credito Cooperativo, la Federazione Trentina della Cooperazione S.c., Cassa Centrale Banca S.p.A., Phoenix Informatica Bancaria S.p.A., il Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine S.c., Cooperazione Salute S.m.s., Mediocredito T.A.A. S.p.A., AsSicura Cooperazione Trentina S.r.l., AsSicura Cooperazione Trentina Broker S.r.l., AsSicura Cooperazione Trentina Agenzia S.r.l., Cooperfidi S.c., Confidimpresa S.c., Centrale Leasing Nord Est S.p.A., Centrale Trading S.r.l., Formazione Lavoro S.c.a.r.l., Promocoop S.p.A.;

previa deliberazione del Comitato di Gestione, informate le parti istitutive, le aziende che ne facciano richiesta, a condizione che:

- siano associate alla Federazione Trentina della Cooperazione;
- applichino un contratto collettivo di lavoro del Credito Cooperativo;
- abbiano sede legale nel territorio della Provincia Autonoma di Trento;

in mancanza di uno dei requisiti di cui al punto precedente, le altre aziende che ne facciano richiesta, previo parere positivo di almeno cinque delle parti istitutive indicate al comma 1 e deliberazione del Comitato di Gestione. Diversamente, con il parere positivo di almeno tre delle parti istitutive indicate al comma 1, il Comitato di Gestione delibererà l'ammissione di nuove aziende che ne facciano richiesta, previo esperimento con esito positivo di una consultazione tra gli iscritti alla Cassa Mutua. In caso di ammissione di nuove aziende e/o enti, il Comitato di Gestione stabilirà, per ciascuno di essi, un contributo d'ingresso in considerazione del numero dei nuovi iscritti e del capitale accumulato da Cassa Mutua e ne darà comunicazione alle parti istitutive.

Art. 2

Scopo, sede, durata e rapporti esterni della Cassa Mutua

Scopo della Cassa Mutua è fornire, con esclusione di ogni finalità di lucro, assistenza per esigenze sanitarie dei propri iscritti e loro familiari, ad integrazione e/o sostituzione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

La Cassa Mutua ha durata illimitata salvo quanto previsto all'art. 16.

La Cassa Mutua ha sede in Trento, Via Segantini n. 10, presso la Federazione Trentina della Cooperazione.

La Cassa Mutua può stabilire rapporti con organismi mutualistici simili, sia a livello locale sia a livello nazionale. L'associazione può inoltre aderire, previo accordo tra le parti istitutive, anche per conto dei propri iscritti, ad altre società, consulte e consorzi nel campo della mutualità, della cooperazione e del volontariato.

Art. 3

Norme regolatrici

L'ordinamento e l'attività della Cassa Mutua sono disciplinati dalla legge, dalle norme del presente statuto, dalle norme del regolamento approvato con accordo collettivo provinciale tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali, dalle direttive del Comitato di Gestione.

Le disposizioni dello statuto e del regolamento possono essere modificate soltanto previo accordo collettivo provinciale tra le parti istitutive, approvato con voto dall'Assemblea dei iscritti.

Le norme di regolamento e le direttive del Comitato di Gestione devono conformarsi alle norme di statuto e alle norme di legge vigenti.

Art. 4

Iscritti alla Cassa Mutua

Possono aderire ed iscriversi alla Cassa Mutua tutti i lavoratori subordinati dipendenti delle aziende associate di cui all'art. 1. Possono, inoltre, autonomamente iscriversi anche i lavoratori che abbiano accesso alle prestazioni del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente del Credito Cooperativo", di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 157, per il periodo di intervento del Fondo medesimo.

L'iscrizione alla Cassa Mutua ha luogo in ogni caso attraverso la sottoscrizione di formale adesione.

Si applica l'art. 148, comma 8, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.

L'iscrizione alla Cassa Mutua viene meno:

in caso di recesso da parte dell'iscritto, da comunicare in forma scritta; in tal caso il recedente non avrà diritto a percepire la contribuzione a carico del datore di lavoro, che dovrà comunque continuare ad essere versata alla Cassa Mutua fino alla cessazione del rapporto di lavoro. L'eventuale accoglimento della richiesta di reinscrizione sarà valutato dal Comitato di Gestione;

per cessazione del rapporto di lavoro, da qualsiasi causa determinata, a meno che la cessazione intervenga nell'ambito di processi di mobilità all'interno del movimento cooperativo, cioè mediante passaggio da azienda ad azienda senza soluzione di continuità, ovvero abbia luogo a seguito di accesso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente del Credito Cooperativo", di cui al comma 2, cui segua iscrizione del dipendente che ha aderito all'esodo;

per esclusione, deliberata dal Comitato di Gestione a seguito di gravi inadempienze alle norme del presente statuto, del regolamento e delle direttive emanate dal Comitato di Gestione.

Salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma precedente, il venir meno dell'iscrizione non produce effetti sulle prestazioni maturate e comporta eventuale riduzione proporzionale dei contributi dell'anno in corso secondo le norme del regolamento e determina decadenza dalle cariche sociali ricoperte.

Art. 5

Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed a concorrere all'elezione delle cariche statutarie.

Gli iscritti hanno altresì diritto di ottenere le prestazioni dalla Cassa Mutua, secondo le disposizioni del presente statuto.

Gli iscritti hanno l'obbligo di osservare le disposizioni dello statuto, le deliberazioni dell'assemblea, le decisioni assunte dal Comitato di Gestione e devono uniformarsi ai regolamenti adottati dalla Cassa Mutua per il suo funzionamento.

Gli iscritti non possono cedere la propria quota/contributo associativo alla Cassa Mutua per atto tra vivi. La stessa quota non è rivalutabile.

Art. 6

Beneficiari delle prestazioni

Beneficiari delle prestazioni della Cassa Mutua sono gli iscritti, i loro familiari fiscalmente a carico, il coniuge o il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia o da atto sostitutivo di notorietà, purché aventi reddito documentato non superiore a quello previsto per essere considerati familiari fiscalmente a carico.

I familiari e gli altri soggetti di cui al comma precedente cessano di essere beneficiari delle prestazioni della Cassa Mutua con il venir meno dei requisiti per la loro ammissione o della iscrizione del loro dante causa, come in caso di inosservanza delle altre condizioni previste.

Art. 7

Entrate della Cassa Mutua

Le entrate della Cassa Mutua sono costituite, in via ordinaria, dai seguenti contributi:

contribuzione a carico delle aziende così come prevista dagli accordi collettivi di lavoro nazionali e/o locali; detta contribuzione sarà destinata, per la parte necessaria, alla copertura delle spese di gestione;

contribuzione a carico del dipendente, quale determinata nell'ambito della contrattazione a livello nazionale e/o locale;

contribuzione dei lavoratori che accedono agli strumenti di sostegno al reddito del fondo di solidarietà di categoria;

contribuzione prevista dall'art. 1, ultimo comma, in caso di ammissione di nuove aziende e/o enti.

Costituiscono entrate ordinarie della Cassa Mutua anche gli interessi di mora, dovuti per ritardati versamenti, nella misura che sarà stabilita dal regolamento, gli interessi e rendimenti provenienti dagli investimenti delle disponibilità della Cassa Mutua.

Costituiscono altresì entrate della Cassa Mutua ogni e qualsiasi disponibilità che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Possono essere costituiti fondi di riserva, anche preventivamente sulla base delle entrate ordinarie.

Le aziende provvederanno a trattenere sulle retribuzioni dei rispettivi dipendenti, i contributi a carico di costoro ed a versare l'importo alla Cassa Mutua, insieme a quello dei contributi a proprio carico, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Nell'anno in cui inizia o cessa il rapporto di lavoro -con esclusione della cessazione per quiescenza- , i contributi sono dovuti in proporzione dei mesi di durata dell'iscrizione, considerando mese intero l'eventuale frazione di esso e sulle retribuzioni imponibili effettivamente corrisposte.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 8

Prestazioni della Cassa Mutua

Le prestazioni della Cassa Mutua sono fornite agli aventi diritto in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Le prestazioni sono erogate in forma diretta, secondo quanto previsto nell'elenco prestazioni tempo per tempo vigente, oppure mediante contratti o convenzioni conclusi con Compagnie di assicurazione e/o accordi con altre Casse Mutue o con Società di mutuo soccorso.

Le prestazioni medesime, di norma, consistono in rimborsi, all'iscritto, di spese sostenute per esigenze sanitarie della sua persona o dei suoi familiari; esse possono, tuttavia, consistere anche in prestazioni sanitarie rese in forma diretta, da strutture o da medici convenzionati con la Cassa Mutua.

Art. 9

Organi della Cassa Mutua

Sono organi della Cassa Mutua:

- l'Assemblea degli iscritti;
- il Comitato di Gestione;
- il Collegio dei Revisori.

L'elezione degli organi di cui al precedente comma avviene secondo i criteri di trasparenza e democraticità indicati dall'art. 148, comma 8, lett. e), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10

Assemblea degli iscritti

L'Assemblea degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Sono demandate al regolamento della Cassa Mutua la disciplina e le procedure per lo svolgimento delle Assemblee.

L'Assemblea ordinaria è indetta, con l'osservanza di idonee forme di pubblicità, dal Presidente del Comitato di Gestione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per l'elezione alle cariche sociali, per le quali è sufficiente la maggioranza relativa. A tal fine non si tiene conto di coloro che non hanno votato o che si sono astenuti.

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere le cariche sociali, per quanto concerne i componenti in rappresentanza del personale dipendente delle aziende aderenti;
- b) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato di Gestione o da almeno il 10% dei iscritti.

L'Assemblea è indetta in via straordinaria per approvare a maggioranza assoluta degli aventi diritto l'eventuale scioglimento dell'associazione e le eventuali modifiche da apportare ai regolamenti, nonché al presente statuto, ai sensi del successivo art. 16.

Art. 11

Comitato di Gestione della Cassa Mutua

L'organo di gestione della Cassa Mutua è il Comitato di Gestione.

La Cassa Mutua è gestita, in autonomia, dal Comitato di Gestione con sede presso la Federazione Trentina della Cooperazione.

Il Comitato di Gestione è costituito, pariteticamente, da 8 membri:

- 4 associati in rappresentanza del personale dipendente delle aziende aderenti alla Cassa Mutua, eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10, 3° comma, lett. a);
- 4 in rappresentanza delle aziende aderenti alla Cassa Mutua, designati dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

Il Presidente ed il Vicepresidente vengono nominati nel rispetto del criterio di alternanza tra i rappresentanti del personale dipendente e delle aziende aderenti.

Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione, che vanno convocate in forma scritta con indicazione dell'ordine del giorno e preavviso di almeno 7 giorni, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni di cui al successivo art. 12 sono adottate con il voto favorevole di almeno 5 componenti.

I componenti del Comitato durano in carica 3 anni e possono essere confermati nella carica per un massimo di due mandati consecutivi.

In caso di cessazione dall'incarico o di dimissioni nel corso del mandato, i componenti sono sostituiti con i primi non eletti, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente 3° comma.

Art. 12

Compiti del Comitato di Gestione

Compete al Comitato di Gestione ogni incombenza derivante dagli accordi collettivi provinciali e dagli accordi aziendali per gli enti collegati, nonché:

- stabilire le prestazioni da fornire in regime di mutualità generale;
- contrattare le eventuali, relative coperture assicurative;
- stabilire, ove ne ricorrano le condizioni, coperture sanitarie mediante convenzioni dirette;
- redigere ed approvare annualmente il rendiconto preventivo ed il rendiconto consuntivo della Cassa Mutua, con evidenza di quote di contribuzione, prestazioni, spese e fondi di riserva relativi;
- verificare l'andamento dei sinistri rimborsati dalla Cassa Mutua in regime di gestione diretta e quelli rimborsati dalle compagnie assicuratrici sulla base delle comunicazioni prodotte dalle stesse;
- deliberare in ordine all'accoglimento di eventuali richieste di reinscrizione.
- adottare le deliberazioni di cui all'art. 1, comma 2, e determinare la misura del contributo previsto all'art. 1, comma 3.
- adottare le deliberazioni di cui all'art. 2 ultimo comma.

Al Comitato compete, inoltre, di adottare ogni altra decisione non riservata espressamente dal presente statuto alle parti istitutive.

Art. 13

Rappresentanza e firma legale

Il Presidente del Comitato di Gestione è Presidente della Cassa Mutua e ne ha la legale rappresentanza; in caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal vice Presidente.

La sottoscrizione del Presidente o di chi ne fa le veci, apposta sotto la denominazione della Cassa Mutua, impegna la stessa di fronte ai terzi senza bisogno di formalità ulteriori.

Il Comitato di Gestione può conferire mandati e procure anche ad estranei per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 14

Rendiconti annuali

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno deve essere approvato dal Comitato di Gestione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Almeno 20 giorni prima dell'approvazione, il Comitato di Gestione provvede ad inviare agli iscritti la proposta di rendiconto consuntivo, corredata di relazioni, per consentire agli stessi la presentazione di eventuali osservazioni, che il Comitato di Gestione valuterà in sede di approvazione.

I rendiconti preventivi ed i rendiconti consuntivi della Cassa Mutua, deliberati dal Comitato di Gestione, debbono essere inviati alle parti istitutive entro 10 giorni dalla relativa deliberazione, per il loro esame congiunto.

Art. 15

Collegio dei Revisori

La gestione della Cassa Mutua, nel suo complesso, e l'attività del Comitato di Gestione sono soggette al controllo del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due componenti effettivi.

Devono, inoltre, essere nominati due Revisori supplenti.

Il Presidente è designato dalla Federazione Trentina della Cooperazione. I due Revisori effettivi e i due supplenti sono eletti dall'assemblea.

Al Collegio spetta il controllo interno sulla gestione e l'operato del Comitato di Gestione, nonché il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto della Cassa Mutua, secondo le disposizioni dell'art. 2403 Cod. Civ. per quanto compatibili.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico.

Art. 16

Modifiche statutarie e scioglimento della Cassa Mutua

Ogni decisione sulle modifiche al presente statuto nonché sull'eventuale scioglimento anticipato della Cassa Mutua va presa con il consenso delle parti istitutive, anche in merito alla devoluzione di eventuali residui attivi, fatta salva per le modifiche statutarie e per lo scioglimento l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria degli iscritti.

All'atto dell'eventuale scioglimento, il patrimonio della Cassa Mutua verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.